

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 539 DEL 26/03/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

//

DIRETTORE SANITARIO

//

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

//

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7
"PEDEMONTANA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 613/26

IL DIRETTORE GENERALE

nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative conferite con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 21 del 28 febbraio 2026 nonché dei poteri di gestione e di rappresentanza dell'unità sanitaria locale di cui all'articolo 3 –comma 6 – del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (con le modificazioni e le integrazioni sin qui intervenute)

Premesso che:

- il giorno 14 marzo 2026 è scaduto il mandato del Direttore sanitario dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" affidato al dr. Antonio Di Caprio con precedenti deliberazioni n. 437 del 12 marzo 2021 e n. 396 del 6 marzo 2024;
- con deliberazione n. 458 del 13 marzo 2026 è stato disposto di prorogare in via temporanea e senza soluzione di continuità, il dott. Antonio Di Caprio nell'esercizio delle funzioni di Direttore sanitario dell'Azienda U.L.S.S. 7 "Pedemontana", con decorrenza dal giorno 15 marzo 2026 e fino al 31 marzo 2026, fatti salvi diversi provvedimenti o la nomina del titolare, anche in esito alle procedure di aggiornamento degli elenchi degli idonei di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2 del 13 gennaio 2026.

Visto l'elenco regionale degli idonei al conferimento dell'incarico di Direttore sanitario di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2 del 13 gennaio 2026 e il successivo decreto del Direttore generale dell'Area sanità e sociale n. 12062 del 23 marzo 2026 – comunicato con nota del medesimo Direttore generale dell'Area sanità e sociale n. 185959 del 25 marzo 2026, pervenuta al numero 28864 del protocollo dell'Azienda in pari data - con il quale è stato dato atto degli elenchi dei soggetti idonei all'incarico di Direttore sanitario.

Visti in particolare:

- l'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'articolo 13, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 56 del 14 settembre 1994 (con le modificazioni successivamente intervenute), i quali prevedono che la nomina del Direttore sanitario dell'Azienda spetti al Direttore generale;
- l'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 502/1992 il quale dispone che *"Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, [...] abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza"*;
- il comma 11 del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 disciplinante le cause di incompatibilità dell'incarico di Direttore sanitario;
- l'articolo 3-*bis*, commi 8 e 11 del medesimo decreto legislativo che dispongono, tra l'altro, che il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, titolo III del codice civile;
- l'articolo 14 della legge regionale del Veneto n. 56/1994 relativo al Direttore sanitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, che fissa i contenuti del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;

- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 77 del 25 febbraio 2026 concernente lo schema contrattuale disciplinante la prestazione d’opera del Direttore sanitario delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e definisce il relativo trattamento economico;
- il decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (con le modificazioni sopravvenute), ad oggetto: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto del Direttore generale dell’Area sanità e sociale della Regione del Veneto n. 12062 del 23 marzo 2026 il quale precisa che i Direttori generali *“dovranno acquisire dagli interessati la dichiarazione in merito alla permanenza di quanto dichiarato in sede di proposta di candidatura per l’inserimento negli elenchi regionali relativamente al possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina [...] o ad eventuali variazioni sopravvenute”*.

Visto il curriculum formativo e professionale del dottor Antonio Di Caprio, conservato agli atti, dal quale si evince la sussistenza dei requisiti di legge per la nomina a Direttore sanitario.

Preso atto delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le quali il dottor Antonio Di Caprio attesta la permanenza di quanto dichiarato in sede di proposta di candidatura per l’inserimento negli elenchi regionali relativamente al possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina e che non sussiste alcuna delle situazioni ostative, di inconferibilità nonché di incompatibilità all’assunzione dell’incarico, previste dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché dal decreto legislativo n. 39/2013.

Ritenuto pertanto di individuare nel dottor Antonio Di Caprio la persona alla quale attribuire l’incarico di Direttore sanitario dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” mediante sottoscrizione di apposito contratto secondo l’approvato schema regionale, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2026 con durata di anni tre;

DELIBERA

1. di dare atto di aver acquisito le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le quali il dottor Antonio Di Caprio attesta la permanenza di quanto dichiarato in sede di proposta di candidatura per l’inserimento negli elenchi regionali relativamente al possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina e che non sussiste alcuna delle situazioni ostative, di inconferibilità nonché di incompatibilità all’assunzione dell’incarico, previste dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché dal decreto legislativo n. 39/2013;
2. di nominare il dottor Antonio Di Caprio quale Direttore sanitario dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2026 per il periodo di anni tre;
3. di dare atto che dalla decorrenza della suddetta nomina, cessano gli effetti della deliberazione n. 458 del 13 marzo 2026;
4. di dare atto che al Direttore sanitario è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo previsto dalle vigenti disposizioni regionali;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” per gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che l’onere conseguente alla nomina del Direttore sanitario sarà registrato nelle apposite voci di bilancio riguardanti le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali per gli organi direttivi;

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.